

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CHE DEFINISCE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE INQUADRATO NEI PROFILI E NEI LIVELLI PROFESSIONALI COMPRESI TRA IL QUARTO E L'OTTAVO PER L'ANNO 2018

Il giorno 2 ottobre 2024 si sono riunite la "Delegazione di Parte Pubblica" e la "Delegazione di Parte Sindacale" per la sottoscrizione del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018.

Sono presenti per la "Delegazione di Parte Pubblica":

- Il Dottore Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di Delegato del Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- > Il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "*Istituto*Nazionale di Astrofisica"

Sono presenti per la "Delegazione di Parte Sindacale":

FLC CGIL Stefano BERNABEI

FSUR CISL Marzia CODELLA

Gilda-UNAMS Vincenzo ANTONUCCIO

ANIEF Giuseppe ESPOSITO

LE PARTI

VISTO

il Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 2-bis;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111", e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA

la Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2014)", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 456, che modifica ed integra l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122;

CONSIDERATO

che, secondo il combinato disposto delle norme innanzi richiamate:

- a "...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...";
- a "...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...";

VISTA

la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito delle "*linee di indirizzo*" per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, precisato "...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve

essere ricondotto a tale importo..." e ha definito "...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "...di "decurtazione permanente" da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", precisando, in particolare, che:

- ➤ a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";
- pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";
- le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";
- ➢ la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";
- per "...le amministrazioni che hanno costituito il "Fondo 2014" per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai

sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";

VISTA

la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le "*Disposizioni* per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'anno 2016)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 236:

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208;

CONSIDERATO

in particolare, che la "*Scheda Tematica I.3: Contrattazione Integrativa*", allegata alla predetta Circolare per formane parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";
- per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...", la "...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";
- in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa

vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a "facoltà assunzionali" non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare, l'articolo 23;

CONSIDERATO

che i primi due commi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, prevedono, tra l'altro, che:

- al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";
- nelle more di "...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo, l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";
- a "...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...";

VISTA

la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, con la quale la "Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di

Ricerca" ("CODIGER") ha chiesto al "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico", del "Ministero della Economia e delle Finanze" di esprimere una valutazione in merito alla modalità di costituzione del "Fondo" previsto dall'articolo 90 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, al fine di "...procedere, nell'ambito degli Enti di Ricerca, a tale adempimento contrattuale, da sottoporre ai previsti Organi di controllo...";

CONSIDERATO

che, con la predetta nota, la "Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca" ("CODIGER") ha fatto presente che:

- sia "...le "progressioni economiche" che le "progressioni di livello" di cui agli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca per il Quadriennio Normativo 1998-2001 sono state finanziate con risorse certe e stabili previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e da ultimo con le risorse stabilite dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005), con una quota pari allo 0,2% della massa salariale dell'anno 2003, a valere sulle risorse dell'anno 2006...";
- le "progressioni di livello", secondo quanto previsto "...dal citato articolo 54, risultano da attuare, di norma, con cadenza biennale, a seguito del blocco dei rinnovi contrattuali, e quindi di nuove risorse appositamente stanziate...";
- le predette "*progressioni*" sono "...state finanziate sino all'anno **2010** con specifiche risorse del bilancio, al fine di ottemperare a quanto stabilito in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro...";
- con la "...Circolare del "Dipartimento della Funzione Pubblica" del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, emanata di intesa con il "Ministero della Economia e delle Finanze", le predette "progressioni" sono state considerate da assimilare a "passaggi interni all'area" e quindi da finanziare con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";
- al fine di "...dirimere le questioni interpretative, nonché le modalità dello stanziamento di tali risorse economiche, su specifica richiesta avanzata dallo "Istituto Nazionale di Statistica", è stata indetta dal

- "Dipartimento della Funzione Pubblica", in data 29 luglio 2016, una "Conferenza di Servizi Istruttoria", con la partecipazione del "Ministero della Economia e delle Finanze" e della "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"...";
- in data 15 settembre 2016, è "...stato redatto e sottoscritto da tutte le parti un verbale della "Conferenza di Servizi", con il quale viene stabilito che il 2% del monte salari fissato dal comma 3 dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), nonché lo 0,25% del monte salari di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003), e lo 0,2% del monte salari di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), costituiscono limiti contrattuali e confluiscono solo virtualmente nel "Fondo 2015", senza determinare un reale incremento, in quanto sono risorse già utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali...";
- nell'ambito "...dei predetti limiti, in sede di prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le "progressioni" di cui al citato articolo 54 corrispondono a quelle che scaturiscono dalle cessazioni avvenute a partire dall'anno 2009 e fino all'anno 2015...";
- ciò "...in analogia con quanto previsto per le "progressioni economiche" ex articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), esplicitamente finanziate dalla contrattazione collettiva integrativa con risorse che si alimentano con le cessazioni del personale beneficiario, in mancanza di specifiche disposizioni anche per l'articolo 54...";
- a regime, lo "Istituto Nazionale di Statistica", in "...ragione d'anno, procederà ad imputare le spese per le "progressioni" ex articolo 54 a carico del "Fondo", portando poi in detrazione dal medesimo "Fondo" le relative risorse, per assegnarle ai capitoli stipendiali e finanziare i passaggi...";
- tali somme "...sono rese indisponibili e ritorneranno al "Fondo" solo alla cessazione del personale beneficiario...";
- in "...conclusione, in tale fondo, in sede di prima applicazione, confluiscono le risorse del personale cessato beneficiario dell'articolo

- 54, a partire dall'anno **2009**, anno dell'ultima applicazione della disposizione, e fino all'anno **2015**...";
- ovviamente, la "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" condivide questo metodo di calcolo;
- in data 19 aprile 2018, è "...intervenuto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, il quale ha stabilito, all' articolo 90, nonché nella esplicativa "Dichiarazione Congiunta numero 3", le modalità di costituzione, presso ciascun Ente e a decorrere dalla annualità 2018, di un "Fondo per le progressioni economiche di livello", prendendo a riferimento quali risorse finanziarie certe e stabili quanto già previsto dalla citata "Conferenza di Servizi"...";
- il predetto articolo 90 stabilisce, inoltre, che "...le risorse del "Fondo" risultano disponibili al netto di quelle già utilizzate per le "progressioni economiche" e di "livello" relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendono nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";
- in "...conformità a quanto già previsto nella "Conferenza di Servizi" più volte citata, il totale delle risorse certe e stabili determinato dall'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, costituisce un limite contrattuale da far confluire solo virtualmente nel nuovo "Fondo", senza determinare, nel caso in cui tali risorse siano già state interamente utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali, un loro reale incremento...";
- quindi, nell'ambito "...dei predetti limiti e nel caso specifico in cui tali
 risorse siano state interamente utilizzate e non si riscontrino residui
 da poter destinare alle "progressioni economiche" di cui all'articolo
 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21
 febbraio 2002, le risorse volte ad alimentare tali "progressioni" sono
 da individuare con quelle che si rendono nuovamente disponibili per
 effetto della cessazione del personale beneficiario...";
- tale principio "...ha trovato diretta esplicazione nella "Dichiarazione Congiunta numero 3", allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, più volte citato, con la quale le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le "progressioni di livello" nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal 2009, anno

- dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- pertanto, in "...ottemperanza a quanto previsto dalla normativa contrattuale, per determinare l'ammontare delle risorse che, in prima applicazione, sono volte ad alimentare il "Fondo per le progressioni di livello" di cui all'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, appare necessario determinare le risorse che scaturiscono dal differenziale retributivo delle cessazioni, a partire dall'annualità 2009, del personale che ha usufruito dell'applicazione dell' articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, considerando le sole voci stipendiali fisse e continuative...";
- il predetto "Fondo" viene successivamente "...alimentato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 193, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266, il quale prevede che gli importi relativi alle spese per le "progressioni" all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono riportati, in ragione d'anno, nei fondi medesimi fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta...";
- lo stesso articolo prevede, inoltre, che "...le risorse che confluiscono nel "Fondo" regolato dal citato articolo 90 debbono essere sottoposte alle riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei Revisori...";

VISTA

la nota del 7 ottobre 2019, numero di protocollo 222316, con la quale il "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico", del "Ministero della Economia e delle Finanze":

- a) ha, innanzitutto, rammentato che:
 - lo "...articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), come modificato dall'articolo 8, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), regola le "progressioni di livello nei profili" per il personale tecnico e

- amministrativo appartenente ai livelli IV-VIII del Comparto della Ricerca, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale...";
- ▶ le predette "progressioni", che sono state "...finanziate "in prima applicazione" con le risorse previste dal comma 3 del medesimo articolo 54 (2% del monte salari dell'anno 1999 del personale appartenente ai livelli IV-X), si realizzano tramite procedure selettive e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con le procedure di cui all'articolo 53 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, riguardante esclusivamente le "progressioni economiche" riservate ai livelli apicali di ciascun profilo di inquadramento...";
- a decorrere "...dall'anno 2002, gli Enti di Ricerca hanno realizzato le procedure selettive per lo sviluppo professionale in esame con le modalità previste dal citato articolo 54, disponendo, di conseguenza, l'incremento dei relativi capitoli stipendiali in misura pari alle maggiorazioni previste per i nuovi livelli di inquadramento...";
- > successivamente, per "...effetto della emanazione degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, è stata posta all'attenzione degli interpreti la questione relativa alla qualificazione giuridica delle progressioni ex articolo 54 ed all'individuazione della relativa fonte di finanziamento...";
- pertanto, con la "...riforma del 2009, il legislatore ha stabilito che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le "progressioni economiche", sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili...";
- contestualmente, il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, ha "...disposto l'abolizione delle progressioni verticali di carriera, prevedendo l'accesso ai posti disponibili nella dotazione organica tramite concorso pubblico, con una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento in favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni...";
- con "...le Circolari a firma congiunta del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Ispettore Generale Capo dello Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico della Ragioneria Generale

- dello Stato del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, e del 18 ottobre 2011, numero di protocollo 51924, sono stati forniti chiarimenti in merito alla materia oggetto di esame...";
- in particolare, è "...stato precisato che, in materia di finanziamenti delle procedure di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 e il Biennio Economico 1998-1999, la formulazione poco chiara della norma contrattuale ha indotto a interpretazioni differenziate...";
- pregresse, per omogeneizzare i comportamenti, a decorrere dall'anno 2011, è stato sottolineato che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e dalla specificità dell'ordinamento professionale degli Enti Pubblici di Ricerca, sono da assimilare a passaggi interni all'area, da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";
- a decorrere dall'anno 2015, con "...il venir meno dei vincoli posti dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, la possibilità di avviare nuove procedure per lo sviluppo professionale ha evidenziato talune criticità in ordine all'effettiva disponibilità di risorse utilizzabili a tale fine nei fondi per il trattamento economico accessorio...";
- al fine di "...fornire una interpretazione univoca sull'utilizzo delle risorse del salario accessorio per le "progressioni economiche", l'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, istituisce presso ciascun Ente, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII", costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili, già previste dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ricerca:
 - risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002;
 - risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto
 Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006

- (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003):
- risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del Contratto
 Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006
 (Biennio Economico 2004-2005)...";
- le "...risorse così calcolate confluiscono contabilmente nel nuovo "Fondo", con esclusione di quelle eventualmente già utilizzate per le "progressioni economiche" di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, come previsto dall'articolo 90, comma 3...";
- il citato articolo 90 deve essere "...letto alla luce della "Dichiarazione Congiunta numero 3", allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018...";
- b) ha preso atto che, con la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, la "Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca" ("CODIGER") ha richiesto di "...conoscere l'avviso del "Dipartimento della Ragioneria dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" sulla corretta modalità di costituzione del "Fondo" di cui al citato articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, in combinato con la richiamata "Dichiarazione Congiunta numero 3", per la definizione di un compiuto e condiviso orientamento...";
- c) ha, peraltro, ritenuto opportuno rinviare alla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" ogni valutazione in ordine "...alla corretta interpretazione della disposizione contrattuale in esame...";

VISTA

la nota del 18 dicembre 2019, numero di protocollo 8618, con la quale la per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni", in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 90 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, che prevedono la costituzione del "Fondo per le economiche di livello nell'ambito progressioni dei profili professionali, riservate al personale tecnico ed amministrativo inguadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il guarto e l'ottavo":

a) ha fatto presente che:

- ai fini della "...corretta interpretazione dell'istituto "de quo", occorre preliminarmente distinguere tra l'applicazione a regime della disciplina del nuovo "Fondo" e la prima applicazione della stessa...";
- con specifico riguardo alla "...applicazione a regime, la disposizione in esame prevede che le risorse utilizzabili di anno in anno per le "progressioni economiche" siano così determinate:
 - (A) + risorse contrattuali di cui al comma 2 al netto di quelle già utilizzate per le "progressioni economiche" di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002:
 - (B) somme utilizzate a carico delle risorse di cui al punto (A) in anni precedenti per finanziare le "progressioni economiche di livello" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, le quali, pertanto, non sono utilizzabili fino alla cessazione del relativo personale [cfr. (C)];
 - (C) + risorse che si siano rese nuovamente disponibili per effetto della cessazione di personale che aveva beneficiato di "progressione economiche di livello" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002.

= RISORSE UTILIZZABILI NELL'ANNO...";

- la "...formula di calcolo sopra schematizzata ha evidenziato un dubbio interpretativo con riguardo alle risorse di cui al punto (C), poiché, in vigenza delle precedenti disposizioni, una parte delle "progressioni di livello" sono state finanziate a carico del bilancio, nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale e delle "facoltà assunzionali" di ciascun ente...";
- occorre, pertanto, stabilire "...se nelle risorse di cui al punto (C) vadano ricomprese solo quelle relative alle "progressioni di livello" finanziate con le risorse contrattuali di cui al punto (A) oppure se esse ricomprendano, in aggiunta alle prime, anche quelle scaturenti da "progressioni di livello" poste a carico del bilancio...";
- il "...regime giuridico delle "**progressioni di livello**" ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni: si è passati, infatti, da una prima disciplina che le considerava alla stessa stregua delle

- assunzioni (con le limitazioni finanziarie tipiche di queste ultime) ad un regime che le ha invece ricondotte alla nozione di "progressione economica"...";
- pertanto, nel "...momento in cui si costituisce un nuovo "Fondo Contrattuale", che diviene l'unico canale di finanziamento disponibile e che, d'ora in avanti, si alimenterà delle sole cessazioni di personale, appare più coerente "rimettere in gioco" tutte le risorse già utilizzate ed impiegate per le "progressioni di livello" (non determinando, in tal modo, un maggior costo per l'ente), indipendentemente dalla loro origine e dal relativo regime di finanziamento...";
- la "...disposizione contrattuale che prevede il recupero, nel nuovo "Fondo", delle risorse per le "progressioni di livello" che si rendano nuovamente disponibili per effetto delle cessazioni di personale (comma 5) non le qualifica come "risorse contrattuali" né sembra limitarle solo ad esse...";
- le predette "...argomentazioni, complessivamente considerate, inducono a ritenere che siano recuperabili, nell'ambito del nuovo "Fondo", tutte le risorse che abbiano finanziato "progressioni di livello", indipendentemente dalla natura del relativo finanziamento (bilancio e "facoltà assunzionali" ovvero risorse contrattuali)...";
- questa "...soluzione consente, comunque, di garantire la neutralità finanziaria complessiva delle "progressioni" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 rispetto al precedente livello di spesa...";
- b) ha, quindi, evidenziato che il predetto articolo 90, in prima applicazione, deve essere "...letto in combinato disposto con la "Dichiarazione Congiunta numero 3", allegata al medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la quale, in coerenza con quanto condiviso dal "Ministero della Economia e delle Finanze", dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" e dal "Dipartimento della Funzione Pubblica" nella "Conferenza dei Servizi" che si è svolta nel corso dell'anno 2016, le cui conclusioni sono state formalizzate in data 15 settembre 2016, consente di recuperare nel nuovo "Fondo" le risorse corrispondenti alle "progressioni di livello" del personale cessato dal servizio a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione

dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...", fermo restando che "...tale recupero deve essere effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito dell'interpretazione fornita nell'ambito della predetta "Conferenza dei Servizi", siano state riutilizzate per nuove progressioni...";

- c) ha, infine, precisato che:
 - il predetto "...recupero di risorse è stato previsto poiché, a causa del periodo di blocco della contrattazione collettiva nazionale, le chiarificazioni nel frattempo intervenute in ordine alla natura economica dei passaggi di livello non sono state accompagnate da una parallela rivisitazione della disciplina contrattuale...";
 - soltanto "...con l'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ovvero quello sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato, infatti, possibile prevedere uno specifico "Fondo" per l'alimentazione delle "progressioni di livello", nell'ambito del quale recuperare anche le risorse rinvenienti dalle cessazioni...";
 - il "...recupero, in fase di **prima applicazione** della nuova disciplina, consente pertanto il reimpiego di risorse che, a causa del vuoto normativo, non è stato possibile riutilizzare...";
 - naturalmente, tale "...recupero va effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito della interpretazione fornita nell'ambito della predetta "Conferenza dei Servizi", siano state riutilizzate per nuove progressioni...";
 - con la "Dichiarazione Congiunta numero 3", le "...parti hanno, inoltre, sottolineato che le riduzioni dei fondi previste dalle disposizioni di legge di contenimento della dinamica degli stessi, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle cessazioni...";
 - il predetto riferimento "...va inteso, in primo luogo, alle disposizioni di legge che hanno limitato la crescita dei fondi prevedendone, altresì, una riduzione proporzionale alla diminuzione delle consistenze di personale e, segnatamente:
 - per il periodo 2011-2014: all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, ed all'articolo 1, comma 456, della Legge 27

- dicembre 2013, numero 147, che ha reso permanenti, a decorrere dall'anno **2015**, i risparmi di spesa connessi all'applicazione del medesimo articolo 9, comma 2-bis;
- per l'anno **2016**: all'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";
- questa indicazione "...induce a ritenere, in coerenza con le conclusioni della richiamata "Conferenza dei Servizi", che il calcolo delle risorse da recuperare, per le cessazioni del personale in servizio nei periodi interessati dalle riduzioni dei fondi e limitatamente alla quota di progressione maturata fino all'anno 2016, vada effettuato applicando, alle predette risorse, una riduzione percentuale corrispondente alle riduzioni già applicate sui fondi nei medesimi periodi...";
- la "...soluzione prospettata consente anche il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, in quanto il nuovo "Fondo" di cui al citato articolo 90 si alimenta esclusivamente di risorse già spese in anni precedenti...";

CONSIDERATO

che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera h), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001", sottoscritto il 21 febbraio 2002, sono state destinate alla costituzione dei "Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo", relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, le risorse previste dall'articolo 54, comma 3, del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, che ammontano complessivamente ad € 308.767;

CONSIDERATO

che le predette risorse, pari ad € 308.767, non sono state calcolate ai fini della costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018;

CONSIDERATO

inoltre, che nel corso dell'anno **2018**, a seguito della attivazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, sono state assunte, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno e con inquadramento nei "*Profili*" e nei "Livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo, numero <u>quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo</u>, con le seguenti decorrenze:

- <u>sei unità di personale</u> inquadrate nel Profilo di Operatore Tecnico,
 Ottavo Livello Professionale, a decorrere dal 1° giugno 2018;
- <u>sei unità di personale</u> inquadrate nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, a decorrere dal 1° giugno 2018;
- una unità di personale inquadrata nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale, a decorrere dal 1° ottobre 2018;
- una unità di personale inquadrata nel Profilo di Collaboratore di Amministrazione, Settimo Livello Professionale, a decorrere dal 1° giugno 2018;

CONSIDERATO

pertanto, che, nel rispetto delle disposizioni normative di carattere speciale contenute nell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018 numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, come innanzi richiamate, ai fini della costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 sono state calcolate anche le <u>risorse aggiuntive</u> corrispondenti alle unità di personale tecnico ed amministrativo assunte, nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e, quindi, in deroga alle vigenti "facoltà assunzionali", poiché le stesse non rientrano nel limite fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale;

CONSIDERATO

che le predette <u>risorse aggiuntive</u>, che concorrono, per le motivazioni innanzi esposte, ad incrementare il "*Fondo per il trattamento economico*

accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, sono state calcolate "pro quota", relativamente all'anno in cui le quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo sono state assunte, ovvero all'anno 2018, e "a regime", relativamente agli anni successivi;

CONSIDERATO

altresì, che le <u>risorse aggiuntive</u> innanzi specificate, che corrispondono agli importi della "*Indennità di Ente Mensile*" e della "*Indennità di Ente Annuale*", che devono essere corrisposte, con oneri a carico del predetto "*Fondo*", alle <u>quattordici unità di personale tecnico ed amministrativo</u> inquadrate nei "*Profili*" e nei "*Livelli*" precedentemente indicati, ammontano complessivamente a € 53.558;

VISTA

la Determina Direttoriale del 23 marzo 2021, numero 46, con la quale sono state approvate, secondo le indicazioni riportate nei precedenti capoversi, le modalità di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 e la sua quantificazione, per un importo complessivo pari a € 4.267.320;

VISTA

la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, con la quale sono state approvate, secondo le indicazioni riportate nei precedenti capoversi, le modalità di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019 e la sua quantificazione, per un importo complessivo pari a € 4.344.108;

VISTO

il Verbale del 30 marzo 2021, numero 49, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha richiesto all'Ente, relativamente alla costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, la trasmissione di altri documenti, ad integrazione di quelli già inviati precedentemente;

VISTA

la nota del 26 aprile 2021, numero di protocollo 1959, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile

dell'Ufficio I "*Gestione delle Risorse Umane*", ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la documentazione richiesta con il predetto Verbale:

VISTO

il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito del controllo previsto dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso alcune perplessità in merito alle modalità di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 e alla sua quantificazione;

CONSIDERATO

in particolare, che, con il predetto Verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) ha fatto presente che:
 - relativamente alle unità di personale tecnico ed amministrativo assunte, nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e, quindi, in deroga alle vigenti "facoltà assunzionali", secondo "...quanto riportato nella stessa Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria del Fondo, le predette assunzioni sono state deliberate nell'ambito del Piano Triennale di Attività adottato con Delibera numero 12/2018 a valere sulle risorse derivanti dai risparmi conseguenti alle cessazioni del personale tecnico dei livelli dal quarto all'ottavo verificatesi negli anni 2016 e 2017...";
 - dallo "...schema generale riassuntivo del Fondo (pagina 11 della Relazione) sembrerebbe, inoltre, non essere necessaria alcuna decurtazione, essendo di per sé il Fondo 2018 inferiore al corrispondente Fondo 2016...";
 - tuttavia, appare "...evidente che tale risultato è riconducibile alla presenza nel Fondo 2016 delle risorse ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, che, per effetto delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, come citate in precedenza, sono destinate dall'annualità 2018 ad alimentare il cosiddetto "Fondo ex articolo 90"...";
 - ➤ tale "...circostanza determina il fittizio rispetto del limite costituito dal valore complessivo del Fondo 2016...";
- b) ha, pertanto, ritenuto che:

- al fine di "...verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, debbano essere confrontate grandezze omogenee e il limite rappresentato dal Fondo 2016 deve essere rideterminato escludendo l'importo delle risorse ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001...";
- operando, in tal senso, sarà "...possibile definire le conseguenti decurtazioni dall'importo del Fondo 2018...";

VISTA

la nota del 5 luglio 2021, numero 3064, con la quale il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", ha svolto alcune pregnanti considerazioni in merito alle perplessità espresse dal Collegio dei Revisori del Conti con il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52;

CONSIDERATO

in particolare, che il Direttore Generale:

- a) con riferimento alle "risorse stabili" che concorrono alla quantificazione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, ha fatto presente che:
 - la "...copertura finanziaria della spesa prevista per le procedure di stabilizzazione, nel corso dell'anno 2018, di complessive 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, è stata garantita, in un primo momento, con l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2016 e 2017 del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei medesimi profili e livelli, secondo quanto espressamente stabilito dal "Piano di attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2018-2020", comprensivo del "Piano di Fabbisogno del Personale" e del "Piano di Reclutamento e di Assunzioni", che, al suo interno, prevede e definisce anche il "Piano delle Stabilizzazioni", adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 febbraio 2018, numero 12...";

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono state successivamente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse da destinare "...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle "facoltà assunzionali" previste dalla legislazione vigente...", così articolate:
 - **♦ € 1.047.138,00**, per l'anno 2018;
 - **❖ € 4.591.298,00**, a regime;
- una parte delle "...predette risorse è stata espressamente destinata alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione, nell'anno 2018, delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto innanzi richiamato, al "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed al "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" con la nota del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365...";
- a seguito della "...trasmissione dei predetti dati, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono stati effettivamente e integralmente erogati, con riferimento sia all'anno 2018 che a regime, gli stanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018...", nei quali sono comprese anche le "...risorse utilizzate per le procedure di stabilizzazione delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo innanzi citate...";
- pertanto, l'incremento "...delle risorse "stabili" che concorrono alla quantificazione dei "Fondi" relativi agli anni 2018 e 2019, costituito dagli importi della "Indennità di Ente Mensile" e della "Indennità di Ente Annuale" da corrispondere alle quattordici unità di personale assunte in servizio di ruolo a seguito delle predette procedure di stabilizzazione, calcolata "pro-quota", nell'anno di assunzione, e a regime, con decorrenza dall'anno

- successivo..." rientra nella deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12;
- b) con riferimento, invece, alla "*decurtazione*" del predetto "*Fondo*", ha fatto presente che:
 - la "...rideterminazione del "Fondo" relativo all'anno 2016 comporterebbe, come diretta conseguenza, anche rideterminazione del "Fondo" relativo all'anno 2017, nel quale sono parimenti confluite le risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Quadriennio 1998-2001, atteso che il suo importo è stato quantificato tenendo conto dello stesso importo del "Fondo" relativo all'anno 2016 e che anch'esso è stato regolarmente costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, ed è stato certificato sia dal Collegio dei Revisori dei Conti che dai competenti Dicasteri ("Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze")...";
 - la rideterminazione del "Fondo" relativo all'anno 2016, costituito nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 20 maggio 2017, numero 75, dovrebbe, inoltre, essere "...operata in applicazione di sopravvenute disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, che, peraltro, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno 2018 e, quindi, solo per l'avvenire, ovvero "ex nunc" e non "ex tunc"...";
 - in "...ossequio al principio "tempus regit actum", tale soluzione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative poc'anzi richiamate, senza considerare, poi, le ulteriori perplessità che inevitabilmente nascerebbero dalla eventualità che una norma contrattuale, anche se sopravvenuta, possa derogare, in questa specifica fattispecie, ad una norma legislativa, rischiando di pregiudicare i diritti quesiti e, quindi, l'esigenza di certezza del diritto...";

VISTO

- il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) ha preso atto delle precisazioni del Direttore Generale in merito alle "risorse stabili" che concorrono alla quantificazione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, ritenendole esaustive;
- b) per quanto riguarda, invece, la questione relativa alla "decurtazione" del predetto "Fondo":
 - ha fatto presente che l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, prevede espressamente che, a decorrere "...dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";
 - ha precisato che, nel "...dare applicazione alla norma richiamata, è opportuno considerare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio...";
 - ritiene, quindi, che "...tale aggregato dovrebbe comprendere anche i cosiddetti "risparmi" ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, che, fino al 2017, hanno costituito una delle voci che componevano le risorse certe e stabili del Fondo per il Trattamento Accessorio e dal 2018 vanno, invece, ad alimentare il Fondo ex articolo 90, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018...";
 - sostiene, pertanto, che, sebbene "...tale circostanza discenda dall'applicazione di disposizioni contrattuali che destinano tali risorse al Fondo ex articolo 90, le stesse rientrano tra quelle risorse che sono attualmente destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale dell'Ente (nello specifico, le progressioni ex articolo 54) e, come tali, andrebbero considerate ai fini del rispetto del limite normativo di cui

all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75...";

ribadisce, infine, che, diversamente "...opinando, si permetterebbe all'Ente di incrementare progressivamente il Fondo del personale dei livelli compresi tra il IV e l'VIII fino all'importo di Euro 308.767, prima inserito tra le risorse stabili del Fondo stesso e ora destinato ad alimentare il Fondo ex articolo 90 previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, con conseguente aumento delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale...";

VISTO

il Verbale del 15 ottobre 2021, numero 2, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, in "...considerazione della complessità della materia...", ha richiesto ulteriori approfondimenti alla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane":

VISTA

la nota del 19 febbraio 2022, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti e d'intesa con la Direzione Generale, ha svolto le seguenti considerazioni:

- l'articolo 90 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, la "...costituzione di un apposito "Fondo", destinato a finanziare le progressioni economiche di livello riservate al personale degli Enti di Ricerca inquadrato nei Profili e nei Livelli Professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo, ai sensi dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca per il Quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha "...finanziato le "progressioni economiche di livello nel profilo" previste dall'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro innanzi citato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, utilizzando una parte delle risorse che concorrono alla costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed

- amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2017...";
- a seguito di una indagine svolta al fine di analizzare i comportamenti tenuti da altri Enti di Ricerca che, relativamente alle predette progressioni, si trovano in una situazione analoga a quella dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", è stato accertato che:
 - anche "...lo "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" ("ISPRA") ha finanziato, nell'anno 2017, le "progressioni economiche di livello nel profilo" con le risorse del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo"...";
 - Ambientale" ha, inoltre, destinato "...anche una quota parte delle risorse che concorrono alla costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018 al finanziamento delle predette progressioni, come risulta dallo "Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII parte economica e normativa 2018", sottoscritto in data 19 ottobre 2020...";
- dalle informazioni assunte dai competenti Uffici dello "Istituto
 Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" risulta che
 l'iter seguito per la costituzione, con le predette modalità, del "Fondo"
 relativo all'anno 2018 sia stato avallato sia dal Collegio dei Revisori
 dei Conti che dai Ministeri Vigilanti;
- considerando, pertanto, corretto e valido l'iter seguito dallo "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", come innanzi specificato, è necessario procedere ad una revisione delle modalità di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018:
 - a) tenendo nettamente distinto il predetto "Fondo" da quello previsto dall'articolo 90 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e

Ricerca per il triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018:

- b) allocando anche nel "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 le risorse "certe e stabili" quantificate in € 308.767, utilizzate per le "progressioni di livello nel profilo" e, comunque, destinate, fino al 2017, al finanziamento di analogo "Fondo";
- c) continuando a destinare le predette risorse al finanziamento delle "progressioni di livello nel profilo" perfezionate, ai sensi dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca per il Quadriennio 1998-2001, nell'anno 2017;
- conseguentemente, il "Fondo" previsto dall'articolo 90 del "Contratto
 Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
 Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018",
 sottoscritto il 19 aprile 2018, che lo "Istituto Nazionale di
 Astrofisica" deve ancora costituire, dovrebbe essere destinato a
 finanziare solo le "progressioni di livello nel profilo" di cui al citato
 articolo 54 che verranno perfezionate a decorrere dall'anno 2018 e
 per gli anni successivi;

VISTO

il Verbale del 22 febbraio 2022, numero 7, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto delle considerazioni svolte dall'Ente con la nota del 19 febbraio 2022, più volte citata, e ha chiesto alla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", di procedere alla rideterminazione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 ed alla sua "...formale trasmissione al Collegio per il parere di competenza...";

CONSIDERATO

pertanto, che, alla luce delle considerazioni svolte dalla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti e d'intesa con la Direzione Generale, sono stati rideterminati sia il "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei

livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 che il "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019, includendo anche le predette risorse "certe e stabili", quantificate in € 308.767, e operando le relative decurtazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Determina Direttoriale del 5 marzo 2022 numero 24, con la quale:

- è stato approvato il "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, per un ammontare complessivo di € 4.456.364, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 23 marzo 2021, numero 46, con la quale è stato inizialmente costituito il predetto "*Fondo*";

VISTA

la Determina Direttoriale del 7 marzo 2022, numero 25, con la quale:

- è stato approvato il "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019, per un ammontare complessivo di € 4.499.201, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, con la quale è stato inizialmente costituito il predetto "Fondo";

VISTO

il Verbale del 22 marzo 2022, numero 9, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) ha accertato che:
 - i "...fondi contrattuali per gli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente...";
 - ➢ gli oneri relativi ai "Fondi" per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2018 e 2019 risulta "...integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio...";
 - ➤ la "...costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge,

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...":

b) ha, pertanto, espresso "...parere favorevole all'ipotesi di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per gli anni 2018 e 2019...";

VISTA

la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo per l'anno 2018", sottoscritta in data 15 novembre 2022;

VISTO

il Verbale dell'8 maggio 2023, numero 21, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha fatto presente che "...i "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019 non appaiono considerare l'incremento derivante dall'approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2016-2018...";
- ha, inoltre, richiesto "...un approfondimento in ordine alle risorse derivanti dalle stabilizzazioni, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, al fine di verificarne la corretta quantificazione...";

VISTA

la nota del 15 giugno 2023, con la quale Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha svolto le seguenti considerazioni:

l'articolo 89, comma 1, lettera a), del Titolo V "Trattamento Economico del Comparto Ricerca" del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che la "...indennità di ente di cui all'articolo 6, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2009 è

- incrementata con la decorrenza e gli importi lordi annuali indicati nella allegata "**Tabella E2.1**"...";
- ➢ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89, comma 1, lettera a), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, la "Indennità di Ente Annuale", da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, con oneri a carico del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio", è stata incrementata, a decorrere dal 1° marzo 2018, nella misura e negli importi annui indicati nella predetta "Tabella";
- le risorse con carattere di "stabilità" e "certezza", che concorrono alla quantificazione dei "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019, devono essere incrementate con gli importi della "Indennità di Ente Annuale", come riportati nella "Tabella E2.1 Ricerca", allegata al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e precedentemente richiamata, da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo;
- il predetto incremento è stato calcolato con le seguenti modalità:
 - per l'anno 2018, è stata determinata la quota relativa all'incremento della "Indennità di Ente Annuale" da corrispondere, con decorrenza dal 1° marzo 2018, al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla medesima data, per un ammontare complessivo pari a € 17.827,31;
 - per l'anno 2019, è stata, invece, determinata la quota relativa all'incremento della "Indennità di Ente Annuale" da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla data del 1° gennaio 2018, per un ammontare complessivo pari a € 21.448,90;

- le risorse aggiuntive, che concorrono ad incrementare i "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019, non sono soggette a decurtazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, il quale ha espressamente previsto che, in ordine "...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...";
- pertanto, i "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019 sono stati rideterminati con le modalità innanzi specificate;
- Come risulta dai "Prospetti" all'uopo predisposti ed allegati alla nota del 15 giugno 2023, il "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 ammonta complessivamente a € 4.474.191, mentre il "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019 ammonta complessivamente a € 4.520.650;
- con specifico riguardo, invece, alle <u>risorse aggiuntive</u> che:
 - a) derivano dal processo di stabilizzazione del personale precario con inquadramento nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo;
 - b) concorrono, pertanto, ad incrementare i "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da

corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019,

è necessario far presente che:

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse, da destinare "...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle "facoltà assunzionali" previste dalla legislazione vigente...", così articolate:
 - ❖ € 1.047.138,00, per l'anno 2018;
 - **❖ € 4.591.298,00**, a regime;
- una parte delle predette risorse è stata espressamente destinata, nell'anno 2018, alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione di numero 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, come richiamato nel precedente capoverso, al "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" e al "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" con la nota direttoriale del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365;
- l'incremento delle risorse "stabili", che:
 - a) derivano dalle predette procedure di stabilizzazione;
 - concorrono alla quantificazione dei "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativi agli anni 2018 e 2019,
 - è, pertanto, costituito dagli importi della "Indennità di Ente Mensile" e della "Indennità di Ente Annuale" da corrispondere alle quattordici unità di personale assunte in servizio di ruolo a

- seguito delle predette procedure, che sono stati calcolati "*pro-quota*", nell'anno di assunzione, ovvero nell'anno **2018**, e a regime, con decorrenza dall'anno successivo;
- anche il predetto incremento rientra nella deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, il quale stabilisce, in particolare, che, in ordine "...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle "facoltà assunzionali" vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23...";

VISTO

il Verbale del 20 giugno 2023, numero 22, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha preso atto della nota del 15 giugno 2023, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal predetto Organo di Controllo nella seduta dell'8 maggio 2023, ha:
 - a) trasmesso il "Prospetto" del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, che:
 - è stato rideterminato includendo le <u>risorse aggiuntive</u>
 "certe" e "stabili", quantificate in € 17.827,31;
 - > ammonta, pertanto, complessivamente a € 4.474.191;
 - b) trasmesso il "Prospetto" del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019, che:

- è stato rideterminato includendo le <u>risorse aggiuntive</u>
 "certe" e "stabili", quantificate in € 21.448,90;
- > ammonta, pertanto, complessivamente a € 4.520.650;
- c) fornito alcune utili indicazioni in merito "...alle risorse derivanti dalle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, al fine di verificarne la corretta quantificazione...";
- ha fatto presente che resta "...in attesa dei provvedimenti di rideterminazione dei fondi per il parere di competenza...";

CONSIDERATO

pertanto, che i predetti "*Fondi*", rideterminati con le modalità innanzi specificate, ammontano complessivamente:

- a € 4.474.191, per l'anno 2018;
- a € 4.520.650, per l'anno 2019,

come risulta dai "*Prospetti*" all'uopo predisposti ed allegati alla nota del 15 giugno 2023, precedentemente richiamata;

VISTA

la Determina Direttoriale del 13 luglio 2023, numero 84, con la quale:

- è stato approvato il "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, per un ammontare complessivo di € 4.474.191, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri innanzi richiamati;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 15 giugno 2023, dalla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta dell'8 maggio 2023;

- in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 giugno 2023;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 5 marzo 2022, numero 24, con la quale il predetto "*Fondo*" era già stato precedentemente rideterminato;

VISTA

la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023, numero 86, con la quale:

- è stato approvato il "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019, per un ammontare complessivo di € 4.520.650, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri innanzi richiamati;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 15 giugno 2023, dalla Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta dell'8 maggio 2023;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 giugno 2023;
- è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 7 marzo 2022, numero 25, con la quale il predetto "*Fondo*" era già stato precedentemente rideterminato;

CONSIDERATO

che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20 luglio 2023, ha espresso "...parere favorevole alle ipotesi di costituzione dei "Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per gli anni 2018 e 2019...", come rideterminati,

rispettivamente, con la Determina Direttoriale del 13 luglio 2023, numero 84, e con la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023, numero 86;

CONSIDERATO

che le risorse utilizzate per le "progressioni economiche" previste dall'articolo 53 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, quindi, per gli inquadramenti delle unità di personale tecnico e amministrativo che ne hanno beneficiato nei livelli apicali dei singoli profili per gli anni antecedenti al 2018, quantificate, per la predetta annualità, in € 343.404, hanno un vincolo di destinazione e debbono essere, pertanto, sottratte da quelle effettivamente utilizzabili per il finanziamento degli istituti previsti dal presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo";

CONSIDERATO

altresì, che anche le risorse utilizzate per le "progressioni di livello nei profili di inquadramento" previste dall'articolo 54 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, quindi, per gli inquadramenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, delle unità di personale tecnico e amministrativo che ne hanno beneficiato nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, quantificate, per l'anno 2018, in € 293.117, hanno un vincolo di destinazione e debbono essere, pertanto, sottratte da quelle effettivamente utilizzabili per il finanziamento degli istituti previsti dal presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo";

CONSIDERATO

quindi, che, nell'ambito del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018, come rideterminato con la Determina Direttoriale del 13 luglio 2023 numero 84, le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli istituti previsti dal presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo", calcolate al netto di quelle già utilizzate sia per le "progressioni economiche" che per le "progressioni di livello nei profili

di inquadramento" del personale tecnico e amministrativo, come innanzi quantificate, ammontano complessivamente a € 3.837.670;

CONSIDERATO

che, in data 1° agosto 2023, la "Delegazione trattante di Parte Pubblica" e la "Delegazione trattante di Parte Sindacale" hanno sottoscritto sia la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018 che la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2019;

VISTA

la nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, con la quale la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "*Gestione delle Risorse Umane*", ai fini dei controlli previsti dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, sottoscritta in data 1° agosto 2023, corredata dalla "Relazione Illustrativa" e dalla "Relazione Tecnico-Finanziaria", che sono state predisposte utilizzando gli schemi approvati dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25;
- b) la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2019, sottoscritta in data 1° agosto 2023, corredata dalla "Relazione Illustrativa" e dalla "Relazione Tecnico-Finanziaria", che sono state

predisposte utilizzando i medesimi schemi richiamati nella precedente lettera a):

VISTO

il Verbale del 14 settembre 2023 numero 24, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- preso atto della "...documentazione inviata dall'Ente con la nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane"...", come descritta nel capoverso precedente;
- avviato "...l'esame della documentazione innanzi specificata, rinviando alla riunione successiva la prosecuzione del predetto esame e la relativa formulazione del proprio parere...";

CONSIDERATO

che, con la nota del 27 ottobre 2023, inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "*Gestione delle Risorse Umane*", ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, su espressa richiesta del predetto Organo di Controllo, ulteriori documenti, a integrazione di quelli già resi disponibili con la nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, come richiamata in precedenza;

VISTO

il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26, che, in data 27 novembre 2023, il Dottore **Alfredo PARISI**, nella sua qualità di "**Segretario**" del Collegio dei Revisori dei Conti, ha trasmesso alla Direzione Generale;

CONSIDERATO

che, con il predetto Verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a "...seguito dell'esame, iniziato nella riunione del 14 settembre 2023, della documentazione inviata dall'Ente, con nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa Valeria Saura, Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane"...";
- preso atto della documentazione integrativa e degli ulteriori chiarimenti trasmessi, in data 27 ottobre 2023, dal predetto Dirigente, a mezzo di posta elettronica ordinaria;
- sentita la Dottoressa Valeria SAURA nel corso della seduta, ha formulato, in merito alle predette "*Ipotesi di Accordo*", i seguenti rilievi:

- relativamente "...alla "indennità di produttività", ritiene necessaria la previsione di un "target" minimo al di sotto del quale la stessa non può essere erogata...";
 - in merito alle "progressioni economiche", previste e disciplinate dall'articolo 53 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, il "...numero delle posizioni da coprire, che sono previste dall'articolo 9 della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'anno 2019", non risulta coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche e integrazioni...", il quale prevede espressamente che "...le "progressioni economiche" sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione...", secondo, peraltro, le indicazioni fornite in merito anche "...dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 16 maggio 2019, numero 15, che ha stabilito nel 50% la misura percentuale massima non valicabile...";
- con "...riferimento, infine, alle ipotesi di calcolo, considerato che, nella fattispecie esaminata, si tratta di risorse fisse, con carattere di "certezza" e di "stabilità", da considerare nella costituzione del "Fondo" per l'anno 2019 e nella costituzione dei "Fondi" relativi agli anni successivi, l'incremento delle "Indennità di Ente" per l'anno 2019 deve essere determinato prendendo a riferimento il personale in servizio alla data del 1° marzo 2018, anziché il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2018, come, invece, indicato nel "Fondo" per l'anno 2019...";

CONSIDERATO pertanto, che:

le <u>risorse aggiuntive</u> "certe" e "stabili", da considerare ai fini della costituzione sia del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019 che dei medesimi "Fondi" relativi agli

anni successivi, debbono essere quantificate secondo le modalità indicate dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;

- le predette risorse sono, quindi:
 - costituite dalla quota di incremento annuo della "Indennità di Ente Annuale" da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo in servizio di ruolo alla data del 1° marzo 2018:
 - ammontano complessivamente a € 21.393,30;

CONSIDERATO

che il predetto "*Fondo*", rideterminato con le modalità innanzi specificate, ammonta complessivamente a € 4.520.594;

VISTA

la Determina Direttoriale del 27 dicembre 2023, numero 159, con la quale la Direzione Generale ha:

- approvato il "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2019, per un ammontare complessivo di € 4.520.594, che è stato rideterminato:
 - Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" con le circolari e i pareri richiamati in precedenza;
 - tenendo conto degli ulteriori rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;
- annullato e sostituito la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023 numero 86, con la quale il predetto "Fondo" era già stato precedentemente rideterminato;

ATTESA

la necessità di procedere nuovamente alla sottoscrizione della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;

VISTA

la nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, che:

- modifica, rispetto a quella già sottoscritta in data 1° agosto 2023, soltanto una parte dell'articolo 9, che disciplina la "Indennità di produttività, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996";
- costituisce, pertanto, un atto ulteriore dell'intero procedimento preordinato alla sottoscrizione, in via definitiva, del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, adottato, peraltro, ai fini dell'adeguamento della predetta "Ipotesi di Contratto" ai rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;
- presenta, quindi, i caratteri tipici degli atti di ordinaria amministrazione;

CONSIDERATO

che, nella seduta di "Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa" dell'8 febbraio 2024, la "Delegazione trattante di Parte Pubblica" e la "Delegazione trattante di Parte Sindacale" hanno deciso, dopo ampio ed approfondito dibattito, di:

 approvare la nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, allegata al Verbale della predetta seduta per formarne parte integrante, che recepisce i rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;

 procedere alla sottoscrizione della nuova "Ipotesi di Contratto", come innanzi richiamata, a "...seguito dell'avvenuta "certificazione" della stessa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti...";

VISTA

la nota del 20 febbraio 2024, numero di protocollo 2161, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", ai fini dei controlli previsti dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, ha, tra l'altro, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, che recepisce i rilievi formulati dal predetto Organo di Controllo con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26, approvata dalla "Delegazione trattante di Parte Pubblica" e dalla "Delegazione trattante di Parte Sindacale" nella seduta di "Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa" dell'8 febbraio 2024, unitamente alla "Relazione Illustrativa" e alla "Relazione Tecnico-Finanziaria", che sono state predisposte utilizzando gli schemi approvati dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze" con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25;

CONSIDERATO

che, nella riunione dell'11 marzo 2024, il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" per l'anno 2018, come richiamata nel precedente capoverso;

VISTO

il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'11 marzo 2024, numero 30, che, in data **19 marzo 2024**, il Dottore **Alfredo PARISI**, nella sua qualità di "**Segretario**" del predetto Organo di Controllo, ha formalmente trasmesso alla Direzione Generale;

CONSIDERATO

che, con il predetto Verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha esaminato la "...documentazione inviata dall'Ente, con la nota del 20 febbraio 2024, numero di protocollo 2161, a firma della Dottoressa Valeria SAURA, Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane"...", come specificata in precedenza;
- ha preso atto "...delle modifiche apportate alla "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" per l'anno 2018 a seguito delle raccomandazioni formulate con proprio Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26...";
- ha, pertanto, dichiarato di non avere "...ulteriori osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso..." della predetta "Ipotesi";

CONSIDERATO

che, nella seduta di "Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa" del 10 aprile 2024, la "Delegazione trattante di Parte Pubblica" e la "Delegazione trattante di Parte Sindacale" hanno, quindi, sottoscritto:

- la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2018";
- la "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019";

VISTA

la nota del 23 aprile 2024, numero di protocollo 4642, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha trasmesso le predette "Ipotesi di Accordo", con tutti i relativi allegati, ivi compreso lo stralcio del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell' 11 marzo 2024, numero 30, al Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il controllo di legittimità previsto dalle disposizioni normative precedentemente richiamate;

VISTA

la nota del 24 aprile 2024, registrata nel protocollo generale in data 29 aprile 2024 con il numero progressivo 4805, con la quale il Dipartimento della Pubblica, **Funzione** Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di avere "...rassicurazioni in merito al fatto che il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sia stato svolto con riferimento alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni...";

VISTA

la nota del 9 maggio 2024, numero di protocollo 5288, con la quale la Dottoressa Valeria SAURA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli estratti:

- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 febbraio 2022, numero 7;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 marzo 2022, numero 9;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 7 marzo 2023, numero 20;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'8 maggio 2023, numero 21;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 giugno 2023, numero 22;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 luglio 2023, numero 23;

- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 14 settembre 2023, numero 24:
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 30 ottobre 2023, numero 26,

dai quali risulta che il predetto Organo di Controllo ha accertato "...la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni...";

VISTA

la nota del 10 giugno 2024, numero di protocollo 165017, registrata nel protocollo generale in data 11 giugno 2024 con il numero progressivo 6434, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze ha fatto, tra l'altro, presente "...che, ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Pubblica. Ufficio Relazioni Funzione Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisco le modalità di utilizzo dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, relative agli anno 2018 e **2019**" possano avere ulteriore corso...";

VISTA

la nota del 10 giugno 2024, numero di protocollo 39684, registrata nel protocollo generale in data 11 giugno 2024, con il numero progressivo 6434, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle predette "*Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo*":

• ha <u>ravvisato</u> "...la necessità che sia aggiornata, nel testo degli accordi e nelle relazioni, la normativa contrattuale applicabile, richiamando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (cfr. articolo 2 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato)...";

- ha chiesto di "...fornire chiarimenti circa l'efficacia temporale dei distinti atti, avendo cura di precisare la decorrenza e la durata di ciascuno, onde evitare fenomeni di sovrapposizione e di incertezza applicativa degli istituti ivi disciplinati...";
- relativamente:
 - alla "Indennità di assistenza alle osservazioni", ha chiesto di "...precisare a quale fattispecie tra quelle espressamente previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (articolo 123, comma 4, lettera f, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021) si riconduce la relativa causale...";
 - alla "Indennità di custodia e reperibilità notturna" ha chiesto di "...specificare l'importo per la frazione di effettivo servizio e di precisare se quello previsto (1000 euro/trimestre) deve essere considerato come limite massimo...";
 - alla "Indennità di maneggio valori" ha chiesto di "...specificare l'importo per giorno di servizio, considerato che è commisurata a questo parametro, e di precisare se quello previsto (1000euro/anno) deve essere considerato come limite massimo...";
- relativamente all'articolo 4 delle medesime "*Ipotesi*" ha <u>chiesto</u> "...di determinare e di riportare nel testo degli accordi il nuovo limite massimo individuale dello straordinario in superamento a quello delle 200 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile...":
- relativamente alla "Indennità di responsabilità", disciplinata dall'articolo 8 di entrambe le "Ipotesi", ha chiesto "...di eliminare il secondo capoverso, dove si afferma che sono le "Parti" ad individuare le strutture rispetto alle quali si configurano incarichi di responsabilità, poiché ciò attiene alla materia organizzativa, di competenza datoriale (ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni), e, pertanto, non costituisce oggetto di contrattazione integrativa...";
- relativamente alla "Indennità di produttività", disciplinata dall'articolo 9 della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali

compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2018" e dall'articolo 10 della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019", ha rilevato che "...i criteri generali dei sistemi di valutazione della "performance" sono sottratti alla contrattazione collettiva per essere rimessi al "confronto" con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 123, comma 8, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021..." ed ha chiesto, pertanto, di eliminare dal testo dei predetti articoli l'elenco degli indicatori della produttività individuale;

- ha <u>rilevato</u> "...la mancata applicazione della differenziazione del premio correlato alla performance, di cui all'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021..." ed ha, pertanto, chiesto:
 - di "...provvedere alla necessaria integrazione degli accordi, prevedendo, altresì, criteri per dirimere eventuali situazioni di parità ai fini dell'attribuzione della maggiorazione, in linea con la logica meritocratica che connota tale istituto, e, quindi, valorizzando gli esiti della valutazione su meccanismi automatici (quali, ad esempio, la mera anzianità di servizio, l'età anagrafica e simili)...";
 - di "...eliminare dal testo delle predette clausole le parti che prevedono l'informativa a rappresentanze sindacali unitarie locali e alle organizzazioni sindacali territoriali delle tabelle riepilogative dei coefficienti attribuiti ai dipendenti che prestano servizio nelle "Strutture di Ricerca", posto che ciò non costituisce materia di contrattazione integrativa...";
- relativamente alle progressioni economiche del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, previste dall'articolo 9 della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019" ha chiesto:

- di "...chiarire quale sia esattamente il personale destinatario delle procedure, atteso che si fa riferimento a "personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili"...";
- di "...chiarire se l'unico criterio di selezione previsto sia quello della valutazione dell'attività professionale svolta oppure se esso concorre con gli altri criteri indicati dall'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti e delle Istituzioni di Sperimentazione e di Ricerca, sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, in tal caso, di indicare il punteggio attribuibile in base a ciascuno di essi...";

di fornire chiarimenti:

- sulla "...mancata graduazione dei punteggi in base alla valutazione dell'attività ordinaria e aggiuntiva svolta, che non sembra funzionale alla predisposizione di una graduatoria dei potenziali beneficiari degli sviluppi economici...":
- sulla "...mancata previsione di criteri per dirimere eventuali situazioni di ex aequo che, dato il carattere premiale delle progressioni economiche, dovranno attribuire la priorità agli esiti della valutazione su meccanismi automatici del genere precedentemente indicato...";
- di integrare il testo dell'articolo 9 della predetta "Ipotesi" con la definizione dei criteri da utilizzare in caso di "ex aequo";
- di eliminare "...le disposizioni meramente procedurali di cui al terzultimo capoverso e seguenti dello stesso articolo 9, in quanto non formano oggetto di contrattazione integrativa...";
- ha <u>comunicato</u> che, per tutte le motivazioni esposte in precedenza,
 "...le "Ipotesi di Accordo" in esame non possono avere ulteriore seguito...";

ATTESA pertanto, la necessità:

di sottoscrivere una nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno **2018**", che recepisca i rilievi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota richiamata nel precedente capoverso;

di trasmettere la nuova "Ipotesi di Contratto", con tutta la relativa documentazione, sia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze, che al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO

il Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, che disciplina la "*Proroga degli Organi Amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444;

CONSIDERATO

che, in particolare, l'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444, come richiamato nel precedente capoverso, prevede che:

- gli "...organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza del loro mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo...";
- nel "...periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...";
- gli ...atti che non rientrano fra quelli indicati in precedenza, adottati nel periodo di proroga, sono nulli...";

CONSIDERATO

inoltre, che:

- l'articolo 14, comma 1, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" dispone che:
 - il "...Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e con documentata conoscenza della normativa di riferimento...":
 - l'incarico del Direttore Generale "...può avere durata massima di 4 anni, coincide con l'incarico del Presidente e può essere rinnovato una sola volta...";

- in caso di "...<u>cessazione o scadenza del mandato del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dal suo insediamento...";</u>
- il "...rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato...";
- l'articolo 15, comma 3, ultimo periodo, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" stabilisce, a sua volta, che il "... Direttore Generale uscente rimane in carica fino alla nomina del suo successore e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni, durante il quale può adottare solo atti urgenti e indifferibili, laddove ricorrano condizioni e presupposti previsti dalla legge, e atti di ordinaria amministrazione...";

CONSIDERATO

altresì, che:

- con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
 - a) il Professore Nicolò D'AMICO è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 30 dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;
 - b) il Professore Stefano BORGANI e la Dottoressa Maria Cristina DE SANCTIS sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla stessa data e per il medesimo periodo temporale;
- con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, l'Ingegnere Stefano GIOVANNINI e la Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;
- nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;
- con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, il Consiglio di Amministrazione ha:
 - approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti, rispettivamente, al Dottore Gaetano TELESIO e al Dottore

- **Filippo Maria ZERBI** con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero 9;
- autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato e per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- autorizzato il Professore Nicolò D'AMICO, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a stipulare con i Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria ZERBI i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, per la durata innanzi specificata e nel rispetto:
 - a) dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, numeri 27 e 28;
 - b) delle "...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...", come:
 - disciplinate dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, modificato e integrato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo "Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 27 settembre 2019, numero 62;
 - definite, nel dettaglio, dallo "Organismo Indipendente di Valutazione della Performance" ("OIV") dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nella riunione del 15 gennaio 2019;
 - recepite dal Presidente "pro-tempore" dell'Ente con la nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;

- nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2020, numero 6, come innanzi richiamata:
 - con il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di
 diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, è stato
 nuovamente conferito al Dottore Gaetano TELESIO l'incarico di
 Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per
 una durata coincidente con quella del mandato del Presidente,
 fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti
 dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
 - con il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, è stato nuovamente conferito al Dottore Filippo Maria ZERBI l'incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
- in data **14 settembre 2020**, il Professore **Nicolò D'AMICO** è cessato, per cause naturali, dall'incarico di Presidente dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", che gli era stato conferito con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;
- con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, il Dottore Marco TAVANI è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 9 ottobre 2020 e "...per la restante durata del mandato conferito al Professore Nicolò D'AMICO con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201...", ovvero fino al 30 dicembre 2023;
- con il predetto Decreto, il Ministro della Università e della Ricerca ha, in effetti, manifestato la espressa volontà di conferire al nuovo Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" un mandato che rappresenta la continuità di quello conferito al precedente Presidente, atteso che il termine di scadenza dei due mandati è perfettamente coincidente;
- secondo le norme statutarie attualmente in vigore, gli incarichi sia del Direttore Generale che del Direttore Scientifico devono avere un termine di durata coincidente con quello del Presidente;

- con la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto:
 - confermato gli "...incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Gaetano TELESIO e Filippo Maria ZERBI con la Delibera del 6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre 2023...";
 - stabilito che "...restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella Delibera che nei contratti individuali di lavoro richiamati nelle premesse e nel precedente articolo 1, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro...";

gli incarichi:

- di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito al Dottore Marco TAVANI;
- di Direttore Generale del predetto "Istituto" conferito al Dottore Gaetano TELESIO;
- di Direttore Scientifico del medesimo "Istituto" conferito al Dottore Filippo Maria ZERBI,

sono, quindi, scaduti il 30 dicembre 2023;

VISTO

il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore Roberto RAGAZZONI è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 3 aprile 2028;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale il Dottore Massimo **DELLA VALLE** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 30 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 29 aprile 2028;

VISTO

il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore Lucio Angelo ANTONELLI è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 13 giugno 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 12 giugno 2028;

VISTO

il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell'8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 5 luglio 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 4 luglio 2028;

CONSIDERATO

che l'altro componente del Consiglio di Amministrazione, designato elettivamente, non è stato ancora nominato dal Ministero della Università e della Ricerca;

CONSIDERATO

inoltre, che il predetto Organo di Governo, nella sua composizione attuale, si è insediato e, quindi, formalmente costituito nella seduta del **31 luglio 2024**;

CONSIDERATO

peraltro, che, ai sensi del combinato disposto:

- a) dell'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444;
- dell'articolo 14, comma 1, dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore;
- c) dell'articolo 15, comma 3, ultimo periodo, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore,
- il "...Direttore Generale uscente rimane in carica fino alla nomina del suo successore e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, durante il quale può adottare solo atti urgenti e indifferibili, laddove ricorrano condizioni e presupposti previsti dalla legge, e atti di ordinaria amministrazione...";

CONSIDERATO

infine, che la sottoscrizione della nuova "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2018" è l'atto conclusivo di un procedimento già precedentemente avviato e presenta, quindi, i caratteri tipici degli atti di ordinaria amministrazione,

stipulano il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo:

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" si applica a tutto il personale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" in servizio di ruolo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, nonché ai dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche collocati in posizione di comando presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e inquadrati in livelli equiparati a quelli innanzi indicati, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio con oneri a carico del "Fondo" all'uopo costituito con la Determina Direttoriale del 13 luglio 2023 numero 84, come richiamata nelle premesse.

Articolo 2

Decorrenza e durata

Il presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" si applica per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Indennità per lo svolgimento di mansioni o compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996 e dell' articolo 68, comma 4, lettera f) del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018".

Alle unità di personale individuate, per la "*Amministrazione Centrale*", dal <u>Direttore Generale</u> e, per le "*Strutture di Ricerca*", dai <u>Direttori di Struttura</u>, che svolgono compiti e/o funzioni che comportano articolazioni dell'orario di lavoro particolarmente gravose ovvero rischi o disagi

me M

notevoli in relazione alla necessità di garantire la massima funzionalità possibile delle diverse "articolazioni organizzative" sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, nonché l'efficienza dei servizi erogati, sono riconosciute e attribuite le seguenti indennità, eventualmente cumulabili tra di loro, laddove non sia diversamente previsto o disposto:

A) INDENNITA' PER RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Al personale adibito alle seguenti attività:

- utilizzo prevalente di attrezzature sotto tensione e/o criogeniche e/o utilizzo prevalente di sostanze chimiche nocive;
- utilizzo prevalente di macchine di officina e/o conduzione di macchine o impianti necessari per lo svolgimento delle attività e/o utilizzo prevalente di macchine per la manutenzione dei parchi;

è riconosciuta una indennità pari ad € 2,58 per ogni giornata di presenza.

Al personale adibito alle prestazioni di lavoro di cui al "*Gruppo III*" ed al "*Gruppo IV*" della "*Tabella A*", allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, numero 146, e successive modifiche ed integrazioni, che comportano una esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli per la salute o alla incolumità personale, sono riconosciute le indennità di seguito specificate per ogni giornata di presenza:

- > per le attività rientranti nel "Gruppo III": € 0,72
- per le attività rientranti nel "Gruppo IV": € 0,46

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 27.639	

B) INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA

Al personale che presta servizio in una sede disagiata ovvero in una sede ubicata al di fuori del centro abitato, dove per "*centro abitato*" s'intende un luogo in cui siano presenti i servizi essenziali,

ovvero in località isolate, non servite da mezzi pubblici di trasporto e/o esposte a condizioni metereologiche e/o ambientali particolarmente sfavorevoli, è riconosciuta una indennità di sede disagiata.

La predetta indennità è corrisposta per ogni giorno di servizio effettivo nelle Sedi di seguito elencate e secondo gli importi specificati a margine di ciascuna di esse:

• Stazione Osservativa di Cima Ekar: € 10,00

• Stazione Osservativa di Campo Imperatore: € 10,00

• Osservatorio di Serra la Nave: € 10,00

me

56

Stazione Osservativa di Loiano: € 10,00
 Stazione Radioastronomica di Medicina: € 10,00
 Stazione Radioastronomica di Noto: € 10,00
 Istituto di Astrofisica e di Planetologia Spaziali: € 3,32

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 77.384	

C) INDENNITA' DI ASSISTENZA ALLE OSSERVAZIONI

L'indennità per assistenza alle osservazioni compete al personale che presta attività di supporto tecnico alle osservazioni astronomiche e astrofisiche tramite l'utilizzo di infrastrutture di ricerca.

La predetta indennità è corrisposta, per ciascun turno di osservazione, secondo gli importi di seguito specificati:

turno di osservazione diurno feriale: € 9,00
 turno di osservazione diurno festivo: € 14,00
 turno di osservazione notturno feriale: € 28,00
 turno di osservazione notturno festivo: € 42,00

E' considerato festivo il turno di osservazione che inizia nel giorno festivo.

E' considerato turno di osservazione notturno il turno di osservazione che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa, di almeno quattro ore su sei, dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo. L'indennità per assistenza alle osservazioni non è cumulabile con l'indennità di turno.

Al pagamento della predetta indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 25.692	

D) INDENNITA' DI CUSTODIA E REPERIBILITA' NOTTURNA

Al personale che svolge il servizio di custodia e di reperibilità notturna, connessa al medesimo servizio, spetta una indennità pari ad un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre.

La indennità di custodia e di reperibilità notturna è commisurata ai giorni di effettivo servizio prestato nel corso del trimestre ed è pari ad un importo giornaliero di € 10,96.

Qualora il servizio di custodia e di reperibilità notturna sia svolto, a rotazione, da più di un dipendente, la predetta indennità è corrisposta a ciascun dipendente in ragione della frazione di effettivo servizio prestato nel corso del trimestre.

L'indennità di custodia e di reperibilità notturna non è cumulabile con l'indennità di reperibilità e con l'indennità di turno notturno.

Al pagamento della predetta indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 8.930	

E) INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Al personale che sia adibito a turni di reperibilità, al fine di garantire la tempestività di interventi che si dovessero rendere necessari per il verificarsi di particolari eventi straordinari e non preventivamente programmabili, dai quali potrebbero derivare danni a persone, beni ed attività istituzionali dell'Ente, è riconosciuta una indennità di reperibilità secondo gli importi di seguito specificati:

• indennità di reperibilità feriale: € 10,30

indennità di reperibilità festiva: € 20,61

I dipendenti non possono essere adibiti, nell'arco del mese, ad un numero di turni di reperibilità superiori a sette. Per situazioni eccezionali e di emergenza, debitamente documentate, i dipendenti potranno essere adibiti, mensilmente, fino ad un massimo di numero quindici turni di reperibilità.

Al pagamento della predetta indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 17.097	

F) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

Al personale al quale è attribuito, con provvedimento formale, l'incarico di "*Economo Cassiere*" è corrisposta una indennità di maneggio valori, pari ad un importo massimo annuale di € 1.000,00. La indennità di maneggio valori è commisurata ai giorni di effettivo servizio prestato nel corso

dell'anno solare ed è pari ad un importo giornaliero di € 4,00.

Al pagamento della predetta indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2	2018
€ 1	8.000

G) INDENNITA' CENTRALINISTI NON VEDENTI

Al personale assunto ai sensi della Legge del 29 marzo 1985, numero 113, e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta una indennità di mansione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della suddetta Legge numero 113/1985.

La predetta indennità è pari ad € 4,52, per ogni giorno di effettivo servizio.

Me M

Al pagamento della predetta indennità è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 8.190	

Articolo 4

Compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera a), del dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro straordinario, debitamente e previamente autorizzato, per soddisfare indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, connesse anche alla carenza di personale, nel limite di un contingente massimo complessivo, per ogni "*Struttura*", "*Ufficio*" o qualsiasi altra "*articolazione organizzativa*", corrispondente al prodotto di un numero pari a venticinque ore per il numero dei dipendenti dei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, in servizio, alla data del 1° gennaio 2018, presso ciascuna "*Struttura*", "*Ufficio*" o qualsiasi altra "*articolazione organizzativa*".

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera a), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario che può essere consentito annualmente è pari a duecento ore.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera o), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003", sottoscritto il 7 aprile 2006, limitatamente al personale in servizio presso la "Segreteria di Presidenza", la "Segreteria della Direzione Generale" e la "Segreteria della Direzione Scientifica", al personale assegnato alla "Struttura Tecnica del Consiglio di Amministrazione" e al personale che svolge le funzioni di supporto al "Collegio dei Revisori dei Conti", ivi comprese le funzioni di Segretario Verbalizzante delle riunioni del predetto Organo di Controllo, è consentito il superamento del limite individuale massimo di duecento ore annue di lavoro straordinario, entro il limite massimo individuale di quattrocento ore annue.

Per straordinarie, indifferibili e motivate esigenze delle diverse "articolazioni organizzative" sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, il contingente delle ore di lavoro straordinario può essere aumentato, previa autorizzazione del

MC / 59

Direttore Generale, entro il limite del contingente complessivo stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Ai compensi per il lavoro straordinario è destinato, per l'anno 2018, il seguente importo:

2018	
€ 121.356	

Articolo 5

Indennità per lavoro in turni, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro in turni per lo svolgimento di attività istituzionali che comportano la necessità di soddisfare particolari esigenze funzionali delle diverse "articolazioni organizzative" sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, e di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, e, quindi, anche nei giorni festivi, di particolari attrezzature e apparecchiature, sia informatiche che scientifiche.

Per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri spettano le maggiorazioni previste dall'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica.

Al pagamento delle indennità di turno è destinato, per l'anno **2018**, il seguente importo:

2018	
€ 40.432	

Articolo 6

Indennità di Ente Annuale, prevista dall'articolo 44 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla "*Indennità di Ente Annuale*" per l'anno 2018 è pari ad € 1.166.213,00.

Articolo 7

Indennità di Ente Mensile, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera c), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi

Me M 60

del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla "Indennità di Ente Mensile", per l'anno 2018, è stimato complessivamente in € 2.149.344,00.

Articolo 8

Indennità di Responsabilità, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996.

Le indennità di responsabilità sono destinate a remunerare l'esercizio di compiti e funzioni che comportano l'effettiva assunzione di particolari responsabilità e/o richiedono un alto grado di autonomia e possono essere attribuite esclusivamente sulla base di incarichi formalmente conferiti ed effettivamente svolti.

Per l'anno **2018**, relativamente alla "*Amministrazione Centrale*" vengono individuate, ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

- > Segreteria della "Presidenza";
- Segreteria del "Consiglio di Amministrazione";
- Segreteria della "Direzione Generale";
- Segreteria del "Collegio dei Revisori dei Conti";
- Segreteria della "Direzione Scientifica";
- Servizi di Staff alla "*Direzione Generale*", nella misura massima di due;
- Unità e/o Servizi della "Direzione Scientifica", nella misura massima di due;
- Settori dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", nella misura massima di due;
- Settori dell'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", nella misura massima di due.

Per ciascuna delle predette posizioni è prevista una indennità pari ad € 1.500,00, che è corrisposta alle unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo alle quali siano stati conferiti, con provvedimenti formali, i relativi incarichi di responsabilità, previa verifica che i predetti incarichi siano stati effettivamente svolti.

Per l'anno **2018**, relativamente alle "*Strutture di Ricerca*", vengono individuate, ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

Responsabile Amministrativo della "Struttura di Ricerca";

Me / 61

- ulteriori sei posizioni per ciascuna "Struttura di Ricerca", relative ai "Settori" e/o ai "Servizi" di seguito specificati:
 - a) "Settori" e/o "Servizi" relativi alle seguenti "aree amministrativo-contabili", fino ad un massimo di tre posizioni:
 - a.1) bilancio e ragioneria;
 - a.2) gestione delle risorse umane;
 - a.3) contratti ed appalti;
 - b) "Settori" e/o "Servizi" relativi alle seguenti "aree tecniche", fino ad un massimo di tre posizioni:
 - b.1) servizi tecnici e generali, informatici e per il digitale o centri di elaborazione dati;
 - b.2) officine e/o laboratori;
 - b.3) biblioteche e/o comunicazione e divulgazione scientifica.

Laddove, relativamente a uno o ad alcuni dei "**Settori**" e/o dei "**Servizi**" che rientrano tra le "**aree tecniche**" di cui alle lettere b.1), b.2), b.3), non sia prevista la presenza di un Responsabile, è possibile attribuire la indennità ad altre figure di Responsabili di "**Settori**" e/o di "**Servizi**" che rientrano, comunque, nelle medesime "**aree**".

Per il Responsabile Amministrativo è prevista una indennità pari ad € 1.500,00, mentre per ciascuna delle altre sei posizioni, come innanzi specificate, è prevista una indennità pari ad € 400,00.

Le predette indennità vengono corrisposte alle unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo alle quali siano stati conferiti, con provvedimenti formali, i relativi incarichi di responsabilità, previa verifica che i predetti incarichi siano stati effettivamente svolti.

Nel caso di conferimento di più incarichi di responsabilità allo stesso dipendente, le relative indennità non sono cumulabili.

Al pagamento delle indennità di responsabilità è destinato, per l'anno **2018**, il seguente importo complessivo:

2018	
€ 70.000	

Articolo 9

Indennità di produttività, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica, le parti convengono di destinare le risorse residue del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e

me M

nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018", come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per il finanziamento della indennità di produttività individuale, secondo criteri di premialità.

Lo scopo delle "*Parti*" è quello di mantenere, nell'ambito di specifici progetti, programmi e piani di lavoro, un elevato grado di efficienza e/o di migliorare i livelli di qualità dei servizi e/o delle prestazioni lavorative, tenuto conto della rilevazione dei risultati conseguiti dai dipendenti nell'ambito degli obiettivi assegnati alle "*articolazioni organizzative*" nelle quali prestano servizio. Le "*Parti*" danno atto che:

- i criteri generali per la valutazione della performance sono definiti nel "Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84;
- al fine di corrispondere la indennità di produttività individuale, nel "Piano Triennale della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2018-2020 sono stati definiti i seguenti indicatori:
 - a) grado di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro;
 - b) capacità di risoluzione delle problematiche;
 - c) quantità attività svolta (indice di produttività quantitativo);
 - d) qualità attività svolta (indice di produttività qualitativo);
 - e) grado di responsabilità assunta;
 - f) grado di collaborazione all'interno della "articolazione organizzativa" di appartenenza e con altre "articolazioni organizzative".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal "Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84, le "Parti" individuano, di comune accordo, i seguenti coefficienti:

LIVELLO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Eccellente	2	Il dipendente presenta parametri
		di valutazione di eccellenza
Sopra la media	1,5	Il dipendente presenta parametri
		di valutazione sopra la media
Nella media	1	Il dipendente presenta parametri
		di valutazione globalmente nella
		media

Ai fini della attribuzione della indennità di produttività individuale, il coefficiente attribuito al dipendente, all'esito della valutazione, è ottenuto dall'arrotondamento del valore che risulta dalla media aritmetica dei singoli coefficienti attribuiti a ciascuno degli indicatori individuati con le lettere a), b), c), d), e) ed f), secondo i seguenti criteri:

- da 1 fino ad 1,24 il valore del coefficiente è pari a 1;
- da 1,25 a 1,74 il valore del coefficiente attribuito è pari a 1,5;
- da 1,75 a 2 il valore del coefficiente attribuito è pari a 2.

me ph

Al dipendente che consegua nella valutazione un coefficiente inferiore ad 1 non sarà erogata l'indennità di produttività.

Avverso l'esito della valutazione, il dipendente potrà proporre eventuale reclamo ad apposito Comitato costituito con atto del Direttore Generale, che definirà anche le modalità della relativa procedura.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a **2** è attribuita una maggiorazione della indennità di produttività individuale nella misura percentuale pari al **30%** del valore medio "*pro-capite*" delle risorse destinate, per l'anno **2018**, al pagamento della medesima indennità al personale valutato positivamente.

La predetta maggiorazione è attribuita ad una quota massima di dipendenti pari al 50% del personale oggetto di valutazione.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a **2**, ma non rientrano nella quota massima del **50%**, come stabilita nel capoverso precedente, verrà corrisposta, in ogni caso, l'indennità di produttività individuale corrispondente al coefficiente pari a **1,5**.

Ai fini della attribuzione della maggiorazione della indennità di produttività individuale si applicano, in caso di parità, i seguenti criteri:

- 1) a parità di coefficiente attribuito prevale il dipendente che abbia ottenuto, in sede di valutazione della prestazione lavorativa, il "Valore Indicatore Medio" più alto;
- 2) in caso di parità del "Valore Indicatore Medio" prevale il dipendente con una maggiore anzianità di servizio maturata e/o già riconosciuta, comprensiva anche degli eventuali periodi di servizio prestato a tempo determinato presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- 3) a parità di anzianità di servizio prevale il dipendente con una maggiore anzianità anagrafica.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a **1,5** o un coefficiente pari ad **1** la indennità di produttività individuale verrà erogata nel limite delle relative risorse disponibili e, a tal fine, la predetta indennità sarà parametrata nel rispetto delle proporzioni tra i coefficienti da attribuire e gli importi da erogare.

Per l'anno 2018, le risorse destinate al pagamento della indennità di produttività individuale, costituite dall'importo che residua detraendo dall'ammontare complessivo del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" le somme stanziate per gli altri istituti del trattamento accessorio, sono stimate in € 107.393.

Articolo 10

Tabella di sintesi della ripartizione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo

me of

La ripartizione delle risorse del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo all'anno 2018 viene riportata e specificata nella "Tabella di Sintesi" all'uopo predisposta, allegata alla presente "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

LA PARTE PUBBLICA

Il Presidente dello Istituto Nazionale di Astrofisica Professore Roberto RAGAZZONI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

FSUR CISL

Gilda-UNAMS

ANIEF

Il Direttore Generale dello Istituto Nazionale di Astrofisica Dottore Gaetano TELESIO